



È l'aratro che traccia il solco, ma è la spada che lo difende.

Mazzini

LA DISCIPLINA CORPORATIVA DEI MERCATI VITI - VINICOLI

Accordo economico collettivo per la compra-vendita delle uve da vino comune, da pasto e da taglio, nonché dei mosti e vini relativi e per la utilizzazione, da parte dell'Organizzazione degli Agricoltori, degli impianti non utilizzati dei Commercialisti e degli Industriali

Il giorno 10 luglio 1939 XVII, in Roma,

la Confederazione Fascista degli Agricoltori, in persona del Presidente Cons. Naz. Dott. Mario Muzzarini,

la Federazione Nazionale Fascista dei Commercialisti del Vino e dei Prodotti Affini, in persona del Presidente Cons. Naz. Giovanni Viola,

la Federazione Nazionale Fascista degli Industriali dei Vini, Liquori e Prodotti Affini, in persona del Presidente Cons. Naz. Gervasio Vittorino,

la Federazione Nazionale Fascista delle Cooperative per la Trasformazione dei Prodotti Agricoli, in persona del Commissario Cons. Naz. Giovanni Fabbrici,

la Confederazione Fascista dei Lavoratori dell'Agricoltura, in persona del Presidente Cons. Naz. Franco Angelini

premessò

che nell'interesse della produzione vinicola nazionale le categorie si sono accordate per la fissazione di un prezzo equo e remunerativo per i produttori agricoli - vitivinicoli e che hanno altresì riconosciuta - con spirito di collaborazione - la necessità che tutta l'uva da vino sia tempestivamente vinificata, si è fatto luogo alla stipulazione dell'accordo economico collettivo che segue:

ART. 1

Le compra - vendite delle uve da vino comune, da pasto e da taglio dei mosti e dei vini relativi, avranno luogo secondo le modalità dei contratti-tipo allegati al presente accordo e che pertanto fanno parte integrante dell'accordo stesso.

ART. 2

Le parti si impegnano, per i rispettivi rappresentanti, a non stipulare prima del 15 agosto contratti di compra-vendita allo scoperto per le uve, per i mosti e per i vini dell'annata.

Tuttavia potranno validamente stipularsi, prima del detto termine, contratti di compra-vendita « a riferimento » o « sull'onore » purché siano riferiti ai prezzi-base di cui all'articolo che segue.

ART. 3

I prezzi-base per ciascuna zona di produzione saranno concordati dalla Commissione di cui all'art. 13.

Tali prezzi-base terranno conto:

a) della media della produzione quinquennale;

b) del ricavo medio del viticoltore in recenti annate di produzione normale;

c) della percentuale di accantonamento per la distillazione;

d) della capacità di acquisto del consumo interno;

e) delle dislocazioni dei mercati;

f) del valore delle materie vinose destinate alla distillazione.

ART. 4

Per ciascuna delle zone di cui al seguente articolo 7, verranno fissati, non oltre il 15 agosto prossimo, i prezzi-base delle uve da vino comune, da pasto e da taglio, dei mosti e dei vini correlativi.

E' inteso che qualsiasi vendita fatta al di sotto dei prezzi-base non è valida.

ART. 5

Il prezzo delle uve, dei mosti e dei vini sarà determinato netto per il venditore.

Nella determinazione del prezzo dei mosti con riferimento al prezzo-base netto delle uve, si sottrarrà il valore della vinaccia calcolandola, per ciò che riguarda i gradi alcoici, al prezzo grado vino.

Tuttavia il venditore può consegnare la vinaccia o i documenti dell'eseguita consegna alla distilleria, nei quali casi non avrà più luogo la detrazione predetta.

ART. 6

Restano a carico del compratore di uve e di mosti gli obblighi di cui all'art. 7 della legge 10 giugno 1937, n. 1266.

ART. 7

La Commissione di cui all'art. 13 compilerà, entro il 30 luglio di quest'anno, l'elenco delle zone di produzione per le quali ravviserà necessaria una speciale tutela del viticoltore, ai fini di assicurare la totale vinificazione delle uve prodotte in ciascuna di esse.

ART. 8

Entro il 10 agosto prossimo verranno concordate le date entro le quali i possessori di attrezzature di vinificazione e di conservazione del prodotto dovranno precisare e denunciare alla Commissione prevista dall'art. 14:

a) la capacità utilizzata in proprio;

b) la capacità utilizzata per conto di terzi;

c) la capacità ritenuta necessaria per travasi, tagli miscele ecc.;

d) la capacità disponibile residua;

e) la totalità della capacità, nell'ipotesi che essa non sia utilizzata affatto.

Le capacità di cui alle lettere d) e c) si intenderanno messe a disposizione degli a-

gricoltori-viticultori dalla data della denuncia e la loro utilizzazione avrà luogo alle condizioni di cui all'allegato contratto-tipo.

ART. 9

L'organizzazione degli agricoltori si impegna di precisare, nei tre giorni successivi alla consegna dell'elenco delle denunce delle capacità disponibili, le capacità stesse che intende utilizzare, con uno scarto del 10 per cento in più o in meno.

Il denunciante potrà disporre liberamente della capacità non utilizzata dall'organizzazione degli agricoltori.

ART. 10

Gli stabilimenti prevalentemente e notoriamente utilizzati per la produzione di vini tipici, vini fini e speciali e specialità vinicole e mosti concentrati non sono soggetti agli obblighi di cui all'art. 8.

Sono esenti altresì dall'obbligo della denuncia i vinificatori non agricoltori che dispongono di un'attrezzatura per la lavorazione delle uve inferiore ai 50 quintali.

ART. 11

Il possessore di attrezzatura utilizzata ove intenda acquistare il prodotto, lavorato nei propri locali, dovrà farne richiesta per iscritto, offrendo prezzo e condizioni al proprietario del prodotto il quale dovrà accogliere e respingere l'offerta non oltre le 24 ore, successive.

Il proprietario del prodotto che intenda vendere il prodotto stesso dovrà darne comunicazione per iscritto, specificando prezzi e condizioni, al possessore dell'attrezzatura, il quale non oltre tre giorni dovrà ac-

cogliere o respingere la richiesta.

Nel caso in cui il proprietario del prodotto, riceva offerte di acquisto, dovrà comunicarle al possessore dell'attrezzatura utilizzata, il quale potrà acquistare al prezzo ed alle condizioni comunicate, non oltre 24 ore dalla pervenuta comunicazione.

ART. 12

Nel compenso da corrispondersi al possessore per l'attrezzatura posta a disposizione degli agricoltori - viticoltori, si terrà conto della situazione e delle consuetudini locali.

Detto compenso non potrà essere inferiore a quello corrisposto nella annata precedente nella località, e potrà essere aumentato delle eventuali sopravvenute maggiorazioni delle spese effettuate.

ART. 13

Presso il Ministero delle Corporazioni, è costituita una Commissione presieduta dal Vice - Presidente della Corporazione Vitivinicola - Olearia, composta di due rappresentanti della Confederazione Fascista degli agricoltori, due rappresentanti della Federazione Nazionale Fascista dei Commercialisti di Vini, due rappresentanti della Federazione Nazionale Fascista degli Industriali dei vini, liquori e prodotti affini, un rappresentante della Federazione Nazionale Fascista delle Cooperative per la trasformazione dei prodotti agricoli, ed un rappresentante della Federazione Nazionale Fascista dei Mezzadri e Coloni.

Tale Commissione concorderà le direttive per l'applicazione in concreto del presente

accordo e risolverà le questioni che localmente non avranno trovato la loro soluzione.

ART. 14

Nelle provincie in cui la Commissione centrale ne ravvisi le necessità saranno costituite Commissioni provinciali, composte di un rappresentante degli agricoltori - viticoltori, un rappresentante degli industriali del vino, un rappresentante dei commercianti del vino, un rappresentante della Federazione Nazionale Fascista delle Cooperative per la trasformazione dei prodotti agricoli e un rappresentante della Federazione Nazionale Fascista dei mezzadri e coloni.

Tali Commissioni hanno sede presso il Consiglio Provinciale delle Corporazioni e sono presiedute dal Prefetto.

La Commissione Provinciale vigila sull'esecuzione del presente accordo nella provincia e risolve le questioni che avessero a verificarsi localmente, rinviando le vertenze che non

riuscisse a comporre alla Commissione centrale.

Qualora le zone di produzione di una stessa provincia fossero differenti per tipo di produzione, possono essere nominati nella Commissione provinciale rappresentanti delle singole zone. I rappresentanti si occuperanno esclusivamente delle questioni relative alla zona per cui sono nominati.

La Commissione centrale potrà dare disposizioni congrue ove la zona di uno stesso tipo di produzione interessi provincie finitime.

ART. 15

Il presente accordo è valido per un anno decorrente dalla data di sottoscrizione e si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno se non sarà disdetto da una delle parti contraenti almeno due mesi prima della scadenza.

La disdetta dovrà essere notificata alle altre parti contraenti a mezzo di lettera raccomandata.

Protezioni individuali improvvisate contro gli aggressivi chimici

Pubblichiamo la circolare del Ministero della Guerra, trasmessa alle RR. Prefetture del Regno, perchè ognuno si renda conto dei mezzi pratici di difesa individuale contro gli aggressivi chimici.

L' « Istruzione sulla P. A. A. » nel dare le norme per la protezione individuale contro gli aggressivi chimici, che è realizzata mediante l'impiego di maschere e di vestimenti protettivi, non indica in qual modo ci si possa regolare allorchè:

1°) non si dispone della maschera;

2°) la maschera ha subito delle avarie;

3°) non si possiede un vestiario protettivo, che, di norma, è riservato a chi, per le proprie funzioni, deve restare esposto all'azione diretta dell'iprite o di altro aggressivo vesicatorio allo stato liquido o di vapore.

Ciò potrebbe far supporre che, in tali casi, non sia possibile proteggersi in alcun modo, mentre con appropriate iniziative individuali, messe in atto con calma e realizzate anche con mezzi di fortuna, si può ottenere una protezione che, se non efficacissima, può tuttavia consentire di ridurre sensibilmente e forse anche annullare gli effetti deleteri degli aggressivi.

Suggerisco, qui di seguito, taluni sistemi che, nei casi sopraindicati, possono vantaggiosamente impiegarsi, con preghiera di diffonderne la conoscenza nella massima misura possibile:

a) quando, essendo sprovvisti di maschera o con maschera deteriorata, si è investiti da una nube di gas, si deve uscire dalla zona infetta *marciando contro vento*, anche a costo di allungare con ciò il percorso necessario per raggiungere il più vicino ricovero:

b) se non si dispone della maschera antigas si possono proteggere le vie respiratorie applicando contro il naso e la bocca un tampone formato dal fazzoletto ripieno di paglia, fieno, erba ecc. bagnati;

c) se si possiede una maschera che ha subito delle avarie al facciale, si può egualmente impiegarla stringendo fra i denti il tubo corrugato od il bocchello del filtro e chiudendo il naso con le dita; se il filtro è

rotto si può avvolgerlo con una molletta, con un panno od uno straccio bagnati; se la rottura del filtro è tale che non riesca possibile farne uso coll'accorgimento consigliato, si può utilizzare il carbone del filtro medesimo per formare un tampone.

d) se non si ha un vestiario protettivo si può attraversare una zona contaminata da aggressivi vesicatori (iprite levisite) purchè il capo sia protetto dalla normale copertura, il viso sia munito di maschera, il collo di una sciarpa, le mani siano nascoste profondamente nelle tasche dei pantaloni, curando che le estremità di questi siano collocate nell'interno dei calzini e che le calzature siano avvolte con paglia, fieno, stracci.

Per la protezione del corpo si possono, inoltre, usare mantelline, cappotti, soprabiti, ecc.; mollettieri, stivaletti alti di gomma, stivaloni del tipo adoperato dagli addetti a lavori in zone paludose o dai cacciatori.

Indumenti analoghi a quelli degli uomini dovrebbero essere impiegati per la protezione delle donne.

IL SOTTOCAPO DI S. M.
PER LA DIFESA TERRITORIALE
C. BERGIA

Attività dell'Ufficio Vertenze nel mese di Agosto

Vertenze raccolte . . .	N. 75
Lavoratori interessati . . .	N. 94
Vertenze risolte in Sede Sindacale . . .	N. 29
Lavoratori interessati . . .	N. 35
Vertenze risolte in Sede di Magistratura . . .	N. 1
Lavoratori interessati . . .	N. 1
Totale Somme recuper. L.	8111,00

Leggete:

Agricoltura Fascista

diretto da Franco Angelini

Abbonamento annuo L. 12

Consorzi tra i Produttori dell'Agricoltura

FUNZIONI TECNICHE ED ECONOMICHE

Dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti che creano e disciplinano i Consorzi tra i Produttori dell'Agricoltura, unificando gli organismi economici preesistenti nell'ambito dell'agricoltura, sono state mosse, sulla stampa, rilievi e critiche non sempre fondate e serene sull'attività di questi organismi. A chiudere ogni discussione inutile e dannosa « L'Agricoltore » di Milano in un articolo redazionale del Dott. V. Crea, chiarisce quali sono le funzioni che i nuovi consorzi dovranno assolvere: funzioni di carattere tecnico, relative al miglioramento, alla disciplina e all'incremento delle produzioni, e funzioni di carattere economico relative alla conservazione e lavorazione dei prodotti e sottoprodotti ai fini della gestione associativa.

Trattasi di due ordini di funzioni non certo nuovi per gli organi consorziali, in quanto i preesistenti Consorzi dell'olivicoltura, della vitivinicoltura, della ortoflorofruitticoltura le esercitavano a norma della legge 18 giugno 1931, cioè di una legge che ha ormai otto anni di vita. Di nuovo non c'è che il coordinamento, l'unificazione dei vari settori produttivi al centro attraverso la Federazione Nazionale dei Consorzi e alla periferia attraverso il Consorzio provinciale.

Ai Consorzi spetta, pertanto, l'obbligo di provvedere alla difesa contro le malattie delle piante con quei sistemi e con quei mezzi che siano riconosciuti idonei e che devono essere approvati con decreto del Ministero dell'Agricoltura a norma della legge 18 giugno 1931 sulla difesa delle piante e nessuno può ignorare la utilità nazionale, anzi la necessità di questa lotta che è compiuta non solo in difesa degli interessi dei privati agricoltori, ma a salvaguardia del patrimonio agricolo del Paese e quindi della ricchezza nazionale. Tutto questo, però, non vulnera l'iniziativa privata degli agricoltori la quale non è affatto intaccata, alla stessa guisa di quanto avviene nel campo dell'industria e del commercio, dove vigono leggi che prescrivono l'osservanza di determinate norme nei processi produttivi o distributivi a salvaguardia della salute dei lavoratori o dell'igiene pubblica.

E' vero che i Consorzi provvedono al miglioramento della produzione attraverso la disciplina vivaistica, il controllo delle sementi, la preparazione dei mangimi e la produzione di altri beni strumentali, ma così si rende più sicuro lo sforzo produttivo degli agricoltori spesso danneggiato o addirittura compromesso da sistemi di produzione e di vendita dei beni strumentali ispirati dal semplice tornaconto privato, mentre la capacità e l'intelligenza degli agricoltori avranno sempre la possibilità di manifestarsi attraverso l'organizzazione aziendale che rimane affidata alla libera iniziativa del conduttore, responsabile di fronte allo Stato, secondo i sacrosanti principi della Carta del Lavoro.

La funzione dei Consorzi nel campo tecnico è, quindi, in linea di massima, di pura assistenza ed incoraggiamento, mentre solo per la lotta contro le malattie e per la disciplina delle colture essa può dar luogo a norme obbligatorie, che devono però essere approvate dal Ministero dell'Agricoltura.

E' pertanto intuitivo che i Consorzi operino in limiti ben determinati, senza possibilità di sconfi-

namenti nel campo riservato all'iniziativa privata dei produttori.

Le funzioni di carattere economico, poi, affidate ai Consorzi interessano le materie prodotte dagli agricoltori, allo scopo di portarle allo stato di commerciabilità più efficiente: perciò si parla di « conservazione, scelta e lavorazione », operazioni tutte, insomma, che si debbono considerare complementari del processo produttivo, anzi che completano tale processo, operazioni che si comprendono nella locazione « gestione associativa dei prodotti dei quali è stabilito l'ammasso per richiesta dei produttori o per obbligo di legge ».

Nessuna accusa può essere, quindi, mossa ai Consorzi di compiere atti di commercio, di invadere il campo del commercio e dell'industria. Nessuno può infatti vietare ai produttori di unirsi per la migliore valorizzazione del frutto della loro fatica.

Ciò non significa che i Consorzi debbano operare in un regime d'isolamento o di monopolio. Tutto

quanto si è fatto finora sta invece a dimostrare che là, dove è stata possibile, la collaborazione con le categorie commerciali e industriali è stata realizzata. Così sarà per l'avvenire. D'altra parte non si può certo parlare di monopolio in Regime fascista e corporativo, in quanto non solo gli organi corporativi che stabiliscono i prezzi controllando i processi produttivi. Un Consorzio che gestisce l'ammasso o che controlla il mercato di un dato prodotto non opera in regime di monopolio, perchè non impone dei prezzi, ma impone quel prezzo che viene preventivamente stabilito dagli organi dello Stato.

In definitiva i Consorzi tra i produttori dell'agricoltura agiscono in difesa degli agricoltori, ma nel quadro della disciplina corporativa e nell'interesse generale del Paese, e come tali, lungi dall'essere considerati organismo classisti, si rivelano strumenti del potenziamento produttivo e della disciplina economica nazionale.



Le turgide cariossidi per il nostro pane

Convegno di Impiegati Agricoli a Cesena

La Confederazione Lavoratori dell'Agricoltura e la Federazione Impiegati di Aziende Agricole e Forestali, aderendo all'invito degli Organizzatori la VII Settimana Cesenate, hanno indetto, per il 10 settembre p.v., un Convegno di Impiegati, durante il quale, sotto la direzione del Sen. Strampelli, sarà discusso, da eminenti tecnici della Cerealicoltura, il tema generale « La Vittoria del Grano ».

Il Convegno - che sarà inaugurato nel Teatro Comunale ed alla presenza delle rappresentanze del Governo, del Partito e delle Organizzazioni Sindacali - tratterà i problemi cerealicoli derivanti dalla Vittoria del Grano, e ne esaminerà tutti gli aspetti politici, tecnici ed economici, mettendo in rilievo gli elementi essenziali della politica agraria del Regime Fascista, primo fra tutti quello della organizzazione unitaria e degli ammassi.

Difatti: « La politica granaria del Regime Fascista » (Rel. Prof. Franco Angelini); « L'Organizzazione economica nel settore della granicoltura » (Rel. Dr. Gioacchino Dallari); « La produzione e la dif-

fusione delle sementi elette » (Rel. Dr. Gino Vannuccini); « La coltura del grano nel quadro della rotazione agraria » (Rel. Prof. Ettore Mancini); « La concimazione del frumento » (Rel. Prof. Alfonso Draghetti); « La granicoltura nell'Emilia e nella Romagna » (Rel. Prof. Emanuele Lupetti); costituiranno gli argomenti di altrettante relazioni che saranno presentati al Convegno, ed intorno ai quali viva ed attuale sarà la discussione, e precise e concrete le conclusioni finali.

Dopo l'inaugurazione e le prime relazioni, il Convegno verrà interrotto per consentire ai partecipanti di effettuare una visita presso l'Azienda Agricola della Congregazione di Carità, e nelle ore pomeridiane verrà ripreso nella Sala del Comune.

A chiusura della manifestazione, alla quale si prevede una larga partecipazione di Impiegati Agricoli, specie delle Provincie dell'Emilia e della Romagna, verrà proiettato, in prima visione, un film edito dalla Confederazione su « La Battaglia del Grano ».

I partecipanti al Convegno potranno usufruire di notevoli facilitazioni ferroviarie, turistiche ed alberghiere.

ASSEGNI FAMILIARI

Criteri di massima e applicazione delle norme.

1 - *Assegni familiari al personale d'ala* - Le norme sugli assegni familiari debbono essere applicate nei confronti dei prestatori d'opera addetti alla trebbiatura del grano ed alle lavoratrici stagionali in genere, anche quando siano riuniti in squadre e considerati come personale ausiliario delle macchine, purchè nei casi suddetti non si riscontrino alcune delle inclusioni previste dalle norme in vigore.

2 - *Lavoratori aventi a carico esposti regolarmente affidati alla moglie* - Gli assegni familiari debbono essere corrisposti al lavoratore avente a carico esposti regolarmente affidati alla moglie - seco lui convivente - in epoca posteriore al matrimonio.

3 - *Camicie Nere arruolate nelle legioni dei lavoratori in Libia* - Le camicie Nere arruolate nelle Legioni dei lavoratori in Libia, in qualità di operai, non debbono essere considerate in servizio militare ai fini delle disposizioni sugli assegni familiari.

4 - *Lavoratore che esplichi duplice attività presso la stessa azienda* - Il lavoratore il quale esplica, presso la stessa azienda, duplice attività, e non ha diritto agli assegni familiari per l'attività principale, non può godere del beneficio neppure per l'attività secondaria; rimane però fermo che gli assegni spettano per l'attività secondaria qualora non spettino per quella principale svolta presso una diversa azienda.

5 - *Assegni familiari ai richiamati alle armi per esigenze contingenti* - Il Ministero delle Corporazioni, a seguito di analogo parere espresso in merito alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha reso noto che i richiamati alle armi avvenuti dopo il 1. febbraio c. a. debbono essere considerati, come dovuti ad esigenze di carattere eccezionale.

Pertanto, a norma di quanto disposto all'art. 13 del R. D. 21-7-1937 XVII, n. 1239, a decorrere dalla data suddetta gli assegni familiari non spettano ai lavoratori richiamati alle armi semprechè nel documento militare che certifica il richiamo sia specificato che esso è stato determinato da esigenze militari di carattere eccezionale.

Per contro il diritto gli assegni familiari sussiste nei confronti dei lavoratori o delle lavoratrici, qui sotto elencati i quali abbiano carico minori il cui padre sia stato richiamato alle armi dopo il 1. febbraio c. a. e che non rivesta il grado di Ufficiale o sottufficiale:

- a) alla madre;
- b) alla nubile con prole riconosciuta dal padre;
- c) al lavoratore che abbia a carico fratelli e sorelle;
- d) al prestatore d'opera che abbia a carico nipoti.

6 - *Assegni familiari al lavoratore secondogenito in sostituzione del primogenito*. E' ammessa la corresponsione al fratello secondogenito, che sia occupato continuativamente, degli assegni familiari per i fratelli a carico, in sostituzione del primogenito, quando esso lavori come avventizio e saltuariamente, previa presentazione di un atto notorio, dal quale risulti che gli altri membri della famiglia non godano di assegni familiari per i detti fratelli a carico.

7 - *Lavoratori aventi a carico minori legalmente affidati dal R. Tribunale dei Minori*. Gli assegni familiari spettano al lavoratore il quale abbia a carico minori legalmente

affidatigli dal R. Tribunale dei Minori, in analogia alla disposizione di cui alla lettera d) dell'art. 28 del R. D. L. 17-6-1937 n. 1048 che considera capi - famiglia i lavoratori ai quali siano stati regolarmente affidati degli esposti.

8 - *Lavoratori aventi a carico figli naturali della moglie da questo regolarmente riconosciuti dopo il matrimonio*. Può essere considerato capo - famiglia ai fini dell'applicazione delle norme sugli assegni familiari il lavoratore che abbia a carico figli naturali della moglie e da questo regolarmente riconosciuti dopo il matrimonio.

9 - *Lavoratori aventi a carico esposti regolarmente affidati al di lui padre o alla di lui madre*. Il lavoratore avente a carico esposti regolarmente affidati al di lui padre o alla di lui madre, considerato che per l'articolo 21 del R. D. L. 17-6-1937 n. 1048 gli esposti regolarmente affidati sono equiparati ai figli legittimi e che, per la lettera c) dello stesso articolo, sono considerati capi - famiglia i lavoratori aventi a carico fratelli o sorelle, qualora il padre si trovi in determinate condizioni e la madre non goda per essi degli assegni, ha diritto agli assegni familiari in quanto gli esposti stessi debbono essere equiparati ai fratelli e sorelle.

10 - *Lavoratori addetti allo spianamento, cernita e imballaggio del tabacco*. Con decreto Ministeriale del 15-2-1939 - XVII il servizio degli assegni familiari ai lavoratori addetti allo spianamento, cernita e imballaggio del tabacco, dipendenti da concessionari rappresentati dalla Confederazione Fascista degli Agricoltori che ritraggono il tabacco da terreni in loro possesso o da terzi e la cui coltivazione in proprio è superiore al 40%, della concessione, è stato attribuito alla gestione dell'Industria, secondo le norme e le modalità per essa previste dal R. D. L. 17-6-1937 n. 1048 e dal R. D. 21-7-1937 n. 1239.

Il Ministero delle Corporazioni, onde rendere più agevole ai lavoratori agricoli la riscossione delle somme ad essi liquidate, ha disposto che i mandati emessi per il pagamento degli assegni familiari ai capi famiglia del settore agricolo, siano resi esigibili con quietanza disgiunte dal capo-famiglia o della moglie o di altro familiare. A tal fine, il lavoratore capo - famiglia, avente diritto agli assegni, deve produrre una dichiarazione scritta con cui deleghi continuativamente un proprio familiare per la riscossione in sua sostituzione. Tale delega deve essere autenticata nella firma o dal Podestà del Comune o dalla Unione Provinciale Fascista dei lavoratori dell'Agricoltura.

Perfezionamento e generalizzazione degli assegni.

In data 18 marzo 1939 XVII è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 66 la legge 25 ottobre 1938 XVI n. 2233 che dispone la conversione in legge, con emendamenti, del R. D. L. 17-6-1937 XV n. 1048, e successivamente il Consiglio dei Ministri ha approvato uno schema di provvedimento per la costituzione della Cassa unica per gli assegni familiari ai lavoratori italiani, e norme varie per la pratica attuazione della legge.

In base agli emendamenti suddetti, viene tra l'altro stabilito: che per i lavoratori dell'industria e dell'agricoltura, retribuiti a quin-

dicina o a mese, il numero degli assegni sia aumentato rispettivamente di uno o di due assegni giornalieri, raggiungendo il numero di 13 e 26 assegni complessivi nella quindicina o nel mese;

che le norme sugli assegni familiari debbano essere applicate al personale non di ruolo, compreso quello salariato, delle Amministrazioni dello Stato, anche se a ordinamento autonomo, o dell'Amministrazione della Real Casa, al quale non sia assicurato per legge, regolamento od atto amministrativo un trattamento di famiglia al personale di ruolo e a quello impiegatizio non di ruolo degli enti pubblici, a cui non sia assicurato un trattamento di famiglia almeno pari alla misura che sarà fissata, per ciascun ente, con decreto del Ministero competente, di concerto con i Ministeri delle Finanze e delle Corporazioni. Per trattamento di famiglia s'intende la corresponsione di una aggiunta, per i carichi di famiglia, alla retribuzione normale, distinta dalla retribuzione stessa.

L'emendamento di cui sopra ha vigore dal 18 marzo 1939 XVII, e cioè dalla data di pubblicazione della legge 25-10-1938 sulla Gazzetta Ufficiale, come detto. L'applicazione resta sospesa fino alla avvenuta determinazione della categoria professionale alla quale con decreto ministeriale verranno aggregati - per affinità - le Amministrazioni e gli Enti pubblici di cui trattasi, o fino alla formazione, per gli stessi, di una speciale categoria con contabilità distinta.

Segnalamento visivo dei velocipedi

Si trascrive per la scrupolosa osservanza la seguente circolare del Ministero dei Lavori Pubblici inviata alle RR. Prefetture:

« Come vi è noto, il 10 agosto c. a. entreranno in vigore le recenti disposizioni legislative per il segnalamento visivo dei velocipedi:

In base a tali disposizioni, ogni velocipede che circoli su strade ed aree pubbliche, deve essere munito, sia di giorno sia di notte:

- 1. - di un fanale anteriore a luce gialla;
- 2. - di un parafrangente posteriore largo almeno 50 millimetri con la superficie bianca in tutta la parte retrostante al sellino;
- 3. - di un catarifrangente rosso applicato sul parafrangente posteriore.

Desidero vivamente che le suddette disposizioni siano scrupolosamente osservate da tutti i ciclisti perchè servono a garantire la loro incolumità e la sicurezza della circolazione.

Vi invito quindi a collaborare per il raggiungimento di tale scopo spiegando, per il tramite degli organi dipendenti, diffusa opera di propaganda e di diffusione, affinché entro il limite suddetto, i ciclisti ottemperino alle suddette disposizioni.

Soprattutto la vostra opera dovrebbe essere rivolta a convincere i dirigenti delle aziende a facilitare in ogni modo il personale dipendente ad adempire ai precetti di legge ».

ATTIVITA' ASSISTENZIALE DEL MESE DI LUGLIO

Assegni di maternità alle giornaliere di campagna n.	157 per L.	20.450,-
Assegni di maternità operaie tabacchine n.	27 » »	9.450,-
Assegni di morte n.	15 » »	3.500,-
Ricoveri per T. B. C. n.	5	
Assegni familiari erogati n.	217.355 » »	201.321,40

Prestazioni assistenziali agli Impiegati Agricoli

In merito alla ripartizione e alla destinazione del contributo del 14 per cento dovuto alla Cassa Nazionale per il trattamento di quiescenza, previdenza e assistenza dei dirigenti, tecnici e impiegati di aziende agricole e forestali si precisa quanto in appresso:

La percentuale del 14 per cento dello stipendio complessivo annuo corrisposto a ciascun dipendente, dirigente tecnico o impiegato di azienda agricola a norma del contratto collettivo 31 luglio 1938-XVI, viene riscossa a mezzo ruoli e risulta formata:

- a) dalla quota dell'8 per cento dello stipendio destinato al fondo di accantonamento per la formazione, mediante capitalizzazione finanziaria, delle indennità di anzianità, a partire dal 1. gennaio 1938;
- b) dalla quota del 2 per cento destinata all'assicurazione sulla vita che è già in vigore dal 1. gennaio c. a. per gli iscritti regolarmente alla Cassa;
- c) dalla quota dell'1 per cento destinata all'assicurazione contro gli infortuni a partire dal 1. gennaio 1939;
- d) dalla quota del 3 per cento per la mutualità malattie.

La quota dell'8 per cento destinata all'accantonamento dell'indennità di anzianità si riferisce quindi all'anno precedente, dopo cioè che è maturato un anno di anzianità, e viene riscossa posticipatamente; la quota del 2 per cento per l'assicurazione sulla vita, dell'1 per cento per l'assicurazione contro gli infortuni e del 3 per cento per la mutualità malattie si riferiscono all'anno in corso, e vengono rimosse invece anticipatamente.

L'insieme delle quote maggiorate dell'1 per cento, per la compilazione dei ruoli e dell'aggio esattoriale, viene suddiviso in sei rate e riscosso in coincidenza con le rate delle imposte.

Per l'accantonamento delle indennità di anzianità la Cassa ha stipulato apposita convenzione con l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni al quale sono versati i contributi riscossi dalla Cassa a tale titolo.

Pertanto il conduttore di azienda in caso di risoluzione del rapporto d'impiego d'un proprio dipendente è tenuto a darne immediata notizia alla Cassa la quale, in base agli elementi che le saranno forniti dal conduttore stesso sulle cause che hanno determinato la risoluzione del rapporto provvede a liquidare secondo le norme stabilite dall'art. 1 del contratto collettivo 31 luglio 1938-XVI l'ammontare delle indennità di anzianità rimosse e accantonate presso l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni.

Circa l'assicurazione sulla vita la Cassa ha provveduto a stipulare una convenzione con l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni - le Assicurazioni Generali di Venezia e la Riunione Adriatica di Sicurtà, mediante la quale è garantito un capitale da liquidarsi all'impiegato al compimento del 65. anno di età o agli eredi in caso di premorienza dell'assicurato: se il decesso è dovuto ad infortunio non indennizzabile per effetto delle assicurazioni obbligatorie di legge, è liquidato il doppio del capitale assicurato.

Il caso di decesso di un iscritto deve essere immediatamente portato a conoscenza della Cassa, perchè si possano esperire le pratiche occorrenti

per la liquidazione del capitale assicurato.

Per effetto dell'assicurazione contro gli infortuni, è garantito un capitale pari a quattro annualità di stipendio in caso di inabilità permanente totale e una indennità giornaliera di L. 0,5 per cento di tale capitale, in caso di inabilità temporanea e per la durata di un anno.

Pertanto deve essere data immediata notizia alla Cassa di qualunque lesione riportata sia in occasione di lavoro che in circostanza diversa, essendo dal 1. gennaio 1939 tutti gli iscritti alla Cassa - dirigenti, tecnici e impiegati coperti d'assicurazione contro gli infortuni professionali ed extra-professionali.

Note del Medico

Igiene della bocca

La bocca costituisce la porta di ingresso del tubo digerente nel quale gli alimenti vengono trasformati in sostanze adatte alla crescita ed al lavoro; ma prima di tale trasformazione gli alimenti vengono triturati coi denti e bagnati coi succhi salivari.

Questo lavoro è così importante che un antico proverbio dice: *la prima digestione si fa nella bocca*. Si comprende pertanto come noi dobbiamo curare la pulizia di questo organo vitale e impedire che si ammali per nostra incuria; così la semplice acqua basta a lavare la bocca dopo i pasti, sia la mattina appena svegli, sia la sera prima di coricarsi.

Non occorrono dentifrici dispendiosi o spazzolini: basta un risciacquo. Tanto meno usate steccadenti od oggetti di ferro o comunque appuntiti per pulire i denti; una piccola lesione procurata alle gengive può provocare le più gravi infezioni.

A questo proposito è bene richiamare l'attenzione del lavoratore agricolo sull'uso diffusissimo di bere in un secchio o in un orciolo o in una brocca di altrui proprietà; il lavoratore si espone in tal modo al pericolo della tubercolosi e della sifilide di qualche altro sconosciuto lavoratore.

E' necessario perciò che anche in campagna egli abbia un bicchiere, o una bottiglia, o una fiaschetta personale. Così, con piccolo mezzo e con semplice accortezza, eviterà danni e dolori a se stesso e alla propria famiglia.

Dott. F. OLIVIERI

Grano - fosforo - azoto - Grano

Anche nella decorsa campagna le più elevate produzioni di GRANO sono state ottenute dagli agricoltori che hanno fatto uso largo e sapiente dei fondamentali elementi della nutrizione

FOSFORO e AZOTO

Nella prossima campagna ogni agricoltore deve adoperare quindi **alia semina:**

PERFOSFATO MINERALE e SOLFATO AMMONICO;

in copertura, durante l'inverno, frazionatamente: **NITRATO DI CALCIO o NITRATO AMMONICO**

La concimazione razionale costituisce l'arma infallibile della

VITTORIA DEL GRANO

Esportazione Ortofrutticola Brindisina

Il Consorzio Agrario Provinciale, sostituitosi alla Sezione Ortofrutticola del Consorzio tra i Produttori nel lavoro di esportazione delle uve da tavola, è stato seguito, con la più viva e diligente attenzione durante il mese di agosto, nella delicata attività svolta a favore della frutticoltura o meglio viticoltura da mensa.

Non poche difficoltà si sono presentate al tenace lavoro; ma, pur non di meno, se sufficientemente si possano considerare superati gli ostacoli di minore entità, occorre provvedere tempestivamente a che, nel futuro lavoro, non vengano a contrapporsi insormontabili barriere, che, non solo contraggono considerevolmente il processo produttivo distributivo della ricchezza agricola, ma fiaccano per altro e dissuadono i buoni e fattivi organizzatori, costringendoli a rinunziare a nuove imprese per l'avvaloramento di buoni prodotti della terra.

All'encomiabile attività - o spirito di iniziativa - del Consorzio Agrario oggi e della nascente Sezione Ortofrutticola domani, non fanno riscontro in Provincia tanti necessari elementi, che, nel loro insieme costituiscono la base essenziale o punto cardanico da cui deve trarre energia il complesso fenomeno commerciale.

Si è riscontrato nel nostro meridione, almeno per il passato, un netto antagonismo tra interesse di parte ed interesse collettivo; da tanto si deduce come non siano sorte, ad oggi, rilevanti entità collettive o cooperative agricole.

Il senso della diffidenza è ormai superato o tanto meno attenuato col nuovo ordinamento sociale in Regime Corporativo.

Il Produttore, od i produttori, con senso di illimitata fiducia nell'Ente che tutela gli interessi della categoria, non più timidi e diffidenti, si avvicinano all'organizzazione economica, consci dei nuovi problemi, e affidano ben volentieri la loro merce, sicuri dell'integrale tutela, poichè ad essi singoli si sostituisce in maniera totalitaria la Sezione od il Consorzio che sanno assumersi in pieno ogni responsabilità avverso ogni evenienza. Ciò è già tanto ma non è tutto.

Occorre invece - e necessariamente una più intima collaborazione tra produttore ed Ente ai fini di una migliore organizzazione e soprattutto per il raggiungimento della migliore realizzazione economica.

Non basta produrre e conferire; ma, è indispensabile saper produrre per poter conferire e soddisfare il gusto dei consumatori.

L'Istituto per il Commercio Estero - a mezzo dei propri Ispettori addetti al controllo - ha rilevato quest'anno diversi difetti nelle nostre uve che, per ordine d'importanza, elenchiamo appresso dandone conseguentemente la più completa illustrazione, non mancando di suggerire gli opportuni accorgimenti tecnici che varranno a migliorare la produzione e la successiva esportazione:

Raccolta; Selezione in campagna; Trasporto; Selezione in magazzino; Mancanza numerica di maestranze specializzate; Rilevanti scarti di uve; Elevati costi di lavorazione.

Raccolta e selezione in campagna

Questo è il primo grande segreto del produttore.

Occorre operare la raccolta quando l'uva ha raggiunto il giusto punto di maturazione commerciale e cioè quando il rapporto tra acidità organica e zuccheri abbia il suo giusto

Attività del Consorzio Agrario Provinciale - Difetti - Sistemi di miglioramento culturale e commerciale

livello, senza alcun predominio di uno sull'altro dei detti elementi.

L'uva, per poter conquistare favorevolmente il mercato, non deve essere nè acidula o acre nè eccessivamente o fisiologicamente matura.

Nel primo caso arriverebbe al mercato sana ma poco gradita; nel secondo, invece, potrebbe subire avarie nel viaggio per insufficiente resistenza. Oltre a ciò presenta maggiori difficoltà nella lavorazione per un maggior distacco degli acini dal raspo e per la facile spaccatura degli stessi.

La raccolta inoltre va operata diligentemente, staccando dai tralci soltanto i grappoli esteticamente sani, non eccessivamente piccoli, con colore uniforme diffuso, senza macchia di sole, lasciando il rimanente sulla pianta che potrà essere raccolto in un secondo tempo, per le spedizioni, più facili, sui mercati interni.

Le ore da preferirsi per la raccolta sono le più fresche della giornata e precisamente quelle della mattinata o tutto al più quelle del tardo pomeriggio; comunque, occorre non far trascorrere molto tem-

debbono pesare i grappoli piccoli che non possono essere spediti se non abbiano almeno 75 grammi di peso (in piccola percentuale) e così via fino all'impacco e all'addobbo.

Questo lavoro improbo, che nel magazzino deve necessariamente ridursi alla sola rifinitura, potrà essere evitato, con rilevante guadagno di tempo, operando una raccolta e selezione razionale, sia pure grossolana, in campagna, fatta eseguire dal razionale trasporto.

Mancanza di maestranze specializzate

Ogni buono agricoltore, come ogni rurale, conosce ormai l'importanza dell'istruzione professionale, che, tramite la Confederazione dei Lavoratori Agricoli e gli Ispettorati Provinciali dell'Agricoltura, viene svolta nei centri urbani e nelle più umili borgate rurali, ottemperando scrupolosamente ai doveri che lo stato Fascista ci impone per la elevazione morale e tecnica delle categorie partecipanti al fenomeno produttivo.

In Provincia di Brindisi, come del resto in tutte le altre del Regno,

PREZZI STABILITI DALLA COMMISSIONE CORPORATIVA

PROVINCIE	U V E		MOSTI Prezzo per gr. q.le (piccole svolte e da svolgere)	V I N I	
	Grado babo	Prezzo per Q.le		Gradazione	Prezzo Grado Ettolitro
Brindisi	21	54	6,75	12,50	8
Bari	21	54	6,75	12,50	8
Foggia	18	46	6,55	11	7,75
Lecce	21	54	6,75	12,50	8
Taranto	21	52	6,60	12,50	7,75

po dalla raccolta alla confezionatura e spedizione, poichè, in tal caso, si è sicuri di utilizzare il massimo quantitativo, non andando incontro allo afflosciamento dei grappoli e all'avanzarsi della maturazione in magazzino e quindi alle alte percentuali di calo, o scarto di lavorazione.

Trasporto

Il trasporto dalla vigna al magazzino avviene, d'ordinario, con i comuni carri agricoli o traini privi di molle.

Tutto ciò comporta enormi danni poichè i grappoli, seppure bene aggiustati in razionali casse di trasporto accatastabili, subiscono forti scuotimenti e vanno quindi soggetti alla perdita o distacco di acini che, spaccandosi, con la emissione di succo, sporcano la massa compromettendone l'aspetto.

E' necessario, per ovviare a simili inconvenienti, operare il trasporto con carretti ben molleggiati o addirittura con automezzi leggeri (camioncini).

Selezione in magazzino

Ci è stato dato di assistere ad un lavoro lungo o gravoso, derivato dalla non operata selezione in campagna.

Vige l'uso, nei vigneti, durante la raccolta, di raccogliere quantità e non qualità.

Ora è logico che, se al magazzino di lavorazione affluiscono masse di uva eterogenea, con grappoli grandi, medi e piccoli, trasportati con carri rigidi, le donne sono costrette a togliere i grappoli non maturi e quelli troppo maturi, da questi debbono ancora sforbiare tutti gli acini spaccati e macchiati; dopo ancora

vengono svolti annualmente corsi professionali ai rurali in numero più che rilevante; coincidendo però il periodo educativo nei mesi invernali e primaverili, è logico come agli insegnamenti tecnici non facciano immediato seguito quelli pratici che, a parere dei più, dovrebbero essere poi i più proficui, rendendosi i rurali un esatto conto dei principi teorici.

Il Consorzio Agrario Provinciale non avendo potuto usufruire di un congruo numero di lavoratrici, fin dall'anno scorso - primo anno di lavorazione - è richiesto un gruppo di maestranze dalla Provincia di Pescara a cui vennero aggiunte altre operaie di Brindisi che dalle prime trascorsero buoni insegnamenti pratici.

Quest'anno, pure essendosi importata mano d'opera abruzzese, il numero delle lavoratrici brindisine è stato raddoppiato nei confronti dell'anno scorso; tale numero si ritiene però essere ancora insufficiente per le tempestive lavorazioni derivanti dalle speciali esigenze climatiche e commerciali.

Il Tecnico dell'Unione Lavoratori Agricoli, che saltuariamente ha visitato il magazzino di lavorazione, insieme al Tecnico della Fedexport ha dettato i buoni principi di raccolta, selezione ed imballaggio, impartendo le norme principali di buona esportazione.

La nascente Sezione Ortofrutticola del Consorzio Provinciale tra i Produttori ha il compito di tutelare la produzione e la distribuzione dei vari prodotti; necessita quindi che la stessa, nel programma delle iniziative tecniche, includa lo stanziamento di adeguate somme, più che per la formazione, per la specializzazione delle maestranze ortofrutticole.

Dette somme, assegnate all'Ufficio Tecnico dei Lavoratori della Agricoltura, preposto all'istruzione professionale ai contadini, integrati agli stanziamenti della Confederazione, potranno essere utilmente impiegate per lo svolgimento di corsi pratici completi, nei periodi pre-lavorativi e lavorativi, suppletivi a quelli teorici del periodo vernino-primaverile.

Tutto ciò servirà non solo ad addestrare le agricole al lavoro di selezione, impacco ed addobbo, ma soprattutto ad istruirle sufficientemente nel lavoro di tecnica culturale che costituisce l'elemento preliminare ed indispensabile per la riuscita dell'impresa commerciale. Così ad esempio non osserveremo più nei magazzini la presenza di grappoli eccessivamente serrati, affetti da tignola ecc., poichè, con l'adeguata istruzione professionale tecnico-pratica, le donne apprenderanno come si opera il diradamento dei grappoli prima e poi degli acini, come e perchè si scortecciano e si disinfettano i ceppi, come si praticano le sfogliature graduali ai tralci, come si allevano le viti per uve da tavola.

Siamo certi che questi suggerimenti troveranno la più immediata attuazione o pratica risoluzione, e che la Sezione, venendo incontro alle necessità degli organizzati, di comune accordo con le organizzazioni sindacali dell'agricoltura, esporrà

tenendo conto delle annate e delle esigenze dei mercati, senza eccessivo irrigidimento; ai produttori il compito di una disciplinata cooperazione.

La relazione, dettagliata in ogni sua parte, è stata compilata dall'Ufficio Tecnico dell'Unione Lavoratori dell'Agricoltura, che, fin dall'inizio del lavoro di esportazione è stato cortesemente invitato dal Consorzio Agrario Provinciale a seguire tutta l'attività dello stesso.

Tecnica enologica

Nel campo dell'industria enologica molti progressi sono stati fatti in questi ultimi anni grazie alle conquiste della tecnica e della ricerca scientifica, ma vi è ancora chi si ostina a condannare ogni pratica mirante a migliorare la qualità dei nostri vini e a farne dei prodotti omogenei bene accettati dal consumatore italiano e straniero.

Ora è giunto il momento - come scrive giustamente il Consigliere Nazionale Pier Giovanni Garoglio su « Il Progresso Vinicolo ed Oleario » - di far sapere che l'aggiunta di taluni prodotti non solo è utile al misterioso fenomeno della fermentazione che ormai è stato studiato a fondo nei suoi interessantissimi aspetti, ma non altera minimamente il vino nelle sue qualità intrinseche se non migliorandole a tutti i fini. Altrimenti, a furia di voler tornare all'antico, al naturale, alle origini, noi faremo tornare indietro di secoli la nostra produzione dando molto più lavoro alle distillerie che non merca da esportare.

E' questo un aspetto molto serio del problema che le storielle pseudospiritose non aiutano certo a risolvere secondo i veri interessi della produzione che devono esser risolte ad una sempre maggior affermazione all'interno ed all'estero, di un prodotto particolarmente attivo nella nostra economia autarchica.

L'ora dell'Agricoltore

Tutte le domeniche dalle 10 alle 10,40: presentazione dialogata di argomenti interessanti ai rurali; dalle 10,40 alle 11: divulgazione di norme di tecnica agraria secondo il programma qui di seguito enunciato. Gli ascoltatori possono sottoporre ai Comitati provinciali dell'E. R. R. (Federazione dei Fasci di Combattimento) o direttamente alla Direzione dell'E. R. R. (in questo caso senza affrancatura) quesiti inerenti alla tecnica agricola.

Argomenti di tecnica agricola per il mese di Settembre

BARI 3 settembre - Raccolta e conservazione delle uve da tavola - norme per la scelta degli ovini riproduttori

10 settembre - Prepariamo la cantina - gli erbai vernino - primaverili - il sovescio.

17 settembre - L'erba medica - per verificare se i semi nasceranno - la semina della fava.

24 settembre - La raccolta del cotone - i piselli precoci - risposta a quesiti.

COLTELLI FINISSIMI
per innesto
FORBICI per potatura
Marca depositata
« DUE BUOI »
PIETRO ROSA & Figli - Maniago

Direttore resp. Dott. FABIO DE LUCA

Redattore Dott. MARIO RUGGE

Brindisi, Tip. V. RAGIONE - Telefono 14-80